

Comitato Regionale Puglia
Via Madonna della Rena 5
70132 Bari

Tel. +39 0808642475
info@puglia.it

www.fip.it/puglia

CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE PUGLIA

COMUNICATO UFFICIALE N. 761 del 10 giugno 2024
Decisione n. 5 del 29 maggio – 10 giugno 2024

C.S.A. n. 16

Oggetto: reclamo del 20.05.2024 proposto dalla A.s.d. Virtus Brindisi Basket (cod. FIP 054721), in persona del Presidente Sig. Claudio Maria Olivieri, in relazione alla gara n. 5994 del 06.05.'24 Campionato Under 15 S/M n. 10 omologata con C.U. 653 del 12.05.'24 tenutasi in Brindisi tra l'A.s.d. Virtus Brindisi Basket e l'A.s.d. Robur Brindisi, avverso il provvedimento del G.S. Fip Puglia di *“squalifica campo per 3 (tre) gare per offese del pubblico nei confronti degli arbitri e per gravissime espressioni offensive ispirate a discriminazione razziale rivolte da parte del pubblico nei confronti di un giocatore della squadra ospite al termine della gara, con conseguente applicazione della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 28,3 R.G.; sanzione reputata congrua nella misura di 3 (tre) giornate in considerazione della competizione giovanile di cui trattasi e della gravità delle espressioni rivolte al tesserauto della squadra ospite, senza che dagli atti di gara siano risultati comportamenti della società ospitante tesi ad attenuare la gravità della condotta del pubblico; squalifica da commutarsi con l'ammenda indicata alla tabella C ex art. 17,4 R.G., per ciascuna delle giornate di squalifica [art. 27,4 R.G. rec., art. 28,3 R.G., art. 17 R.G.]”*.

* * * * *

IL RECLAMO

Preliminarmente va rilevato che con il reclamo la Virtus Brindisi pare contestare, di fatto, la sola applicazione dell'aggravante di cui all'art. 28, 3 R.G., nulla articolando sul comportamento tenuto dal proprio pubblico nei confronti

degli arbitri, che sono stati oggetto di pesanti e reiterate offese nel corso della partita.

Infatti, le doglianze dell'istante hanno ad oggetto il preteso insulto rivolto nei confronti del tesserato della squadra ospite De Fazio Raffaele alla fine della gara, che sarebbe stato apostrofato con le frasi “*Ebreo di merda, ebreo di Auschwitz*”. In sintesi, le contestazioni mosse in merito dalla Virtus Brindisi seguono un quadruplice ordine: da un lato si mette in dubbio che la frase abbia avuto il tenore riportato (e che per lo meno il termine “*di merda*” non sarebbe stato pronunciato); da un altro che ove pronunciata, la frase non avrebbe avuto alcun intento discriminatorio ovvero offensivo, bensì goliardico; ancora, che l'epiteto “*ebreo di Auschwitz*” avrebbe fatto riferimento al fisico del De Fazio nonché al soprannome “*Sansone 2009*” da lui usato sui social, e avrebbe avuto una valenza meramente canzonatoria, con riferimento alle origini del personaggio biblico e alle sue caratteristiche fisiche; infine, veniva negato fermamente che la società fosse stata effettivamente in condizione di adoperarsi per intervenire fattivamente sui propri sostenitori per “*attenuare la gravità della condotta del pubblico*”.

L'ISTRUTTORIA

➤ Il reclamo veniva chiamato e discusso all'udienza del 29.5.'24 dinanzi a questa Corte Territoriale di Appello, composta dagli avv.ti Sofia Di Gioia (presidente), Bruna Dimichino (componente) e Domenico Caringella (componente, relatore), e con la partecipazione della parte reclamante, rappresentata dal vicepresidente Giuseppe Olivieri e dall'avv. Livio Di Noi del foro di Brindisi incaricato della difesa tecnica della società.

➤ Il collegio, accertate l'ammissibilità e la ricevibilità del reclamo procedeva a istruire il procedimento, ascoltando immediatamente i reclamanti, le cui dichiarazioni ricalcavano le argomentazioni esposte nell'atto introduttivo e nelle successive integrazioni.

In particolare, il Sig. Olivieri che era dirigente accompagnatore della squadra in occasione della partita in esame, affermava di non aver sentito alcuna delle frasi incriminate provenienti dagli spalti, ipotizzando che le stesse, laddove effettivamente pronunciate, bene avrebbero potuto essere state riferite direttamente dall'atleta De Fazio al primo arbitro Fioretti.

➤ Si riteneva, quindi, necessario ascoltare telefonicamente, in contraddittorio con la reclamante, la coppia arbitrale.

Si riusciva a contattare per primo il secondo arbitro Cavallo, che chiariva di non aver percepito la frase offensiva, trovandosi in quel frangente dall'altra parte del campo e che la stessa era stata invece ascoltata direttamente e nella versione poi verbalizzata, dal primo arbitro Fioretti; il Sig. Cavallo conferma-

va, invece, che una larga frangia della tifoseria della Virtus aveva insultato lui e il Fioretti per buona parte della prima metà della gara, senza che alcuna iniziativa venisse presa dalla dirigenza.

Indi, veniva contattato il Fioretti che operava alcune importanti precisazioni:

- l'insulto refertato era stato ascoltato personalmente e direttamente da lui, esattamente nei termini riportati nel supplemento al rapporto arbitrale;
- il ridetto insulto era stato proferito da un singolo sostenitore della Virtus, impossibile da identificare ma senza dubbio presente sugli spalti, a circa un secondo dal termine del match (con palla attiva, e quindi senza che vi fosse la possibilità concreta di fermare il gioco e intervenire);
- la medesima frase offensiva sembrava essere stata sentita solo dal giocatore De Fazio (che glielo aveva confermato nell'immediatezza) e dai suoi compagni di squadra, escludendo che fosse stata intesa in qualche modo dalla squadra padrona di casa e dai suoi responsabili tecnici e dirigenziali;
- le due compagini, alla fine della partita si erano salutate cordialmente.

➤ Esaurita l'istruttoria, la reclamante tramite l'avv. Di Noi rassegnava le proprie conclusioni, precisando che la richiesta della reclamante era relativa alla sola parte del provvedimento impugnato riguardante la contestata aggravante, essendovi piena ammissione circa il comportamento offensivo dei tifosi della Virtus verso gli arbitri.

La Corte a questo punto, si ritirava in Camera di Consiglio per deliberare

DECISIONE E MOTIVI

Il complesso degli elementi probatori acquisiti consentono di delineare correttamente gli accadimenti e di procedere alla loro interpretazione.

In primis non si ritiene che nel caso in esame alla frase "*Ebreo di merda, ebreo di Auschwitz*" possa darsi un'accezione discriminatoria: infatti, pur facendo riferimento a un determinato credo religioso e in generale a un popolo, non pare che si volesse insultare il De Fazio in tal senso, non risultando che quest'ultimo faccia parte della comunità ebraica, né che si volesse attribuire alle parole utilizzate una valenza di tipo razziale o di stampo razzistico.

Può ragionevolmente ipotizzarsi, invece, che la frase volesse colpire il tesserato De Fazio con riferimento alla propria complessione fisica, con una forte *vis* denigratoria ma non discriminatoria.

A parere di questa Corte l'utilizzo della frase "*Ebreo di merda, ebreo di Auschwitz*" che è stato confermato che senza alcun dubbio è provenuta dai tifosi della Virtus, pur non essendo discriminatoria, rientra in ogni caso, per la sua obiettiva odiosità e il suo preciso indirizzamento a una determinata persona, nella previsione di cui all'art. 28.3 R.G. conseguendone l'applicazione

dell'aggravante ivi prevista alla censurabile condotta che già era stata tenuta dai sostenitori della Virtus.

Il fatto che l'insulto *de quo* sia stato proferito da un singolo sostenitore e in una maniera tale da non poter essere percepito dalla squadra della Virtus e dai suoi responsabili – ai quali nulla va imputato circa il loro mancato intervento – giustifica l'applicazione della squalifica per una sola giornata, con riduzione, perciò, della sanzione originariamente irrogata.

* * * * *

La Corte Sportiva d'Appello – Sezione Territoriale per la Puglia composta dagli avvocati Sofia Di Gioia, presidente, Bruna Dimichino, componente e Domenico Caringella, componente estensore

P.Q.M.

1- ritenuti applicabili l'art. 27,4b R.G. e, nei limiti di cui in motivazione l'aggravante ex art. 28,3 R.G., riduce la squalifica del campo a 1 (una) gara da commutarsi con l'ammenda indicata alla Tabella di cui alla lett. C ai sensi dell'art. 17,4 R.G.;

2- dispone l'incameramento, nella misura della metà, della tassa reclamo a carico della reclamante.

Bari, 29 maggio – 10 giugno 2024

avv. Sofia Di Gioia, presidente

avv. Domenico Caringella, componente estensore

avv. Bruna Dimichino, componente